

EDITORIALE**PAG. 02****AL VIA IL LIBRO UNICO DEL LAVORO****PAG. 03****ACQUA, MA QUANTO MI COSTI?****PAG. 07****E' ARRIVATA LA FINE PER L'EDITORIA?****PAG. 08****ANAGRAFE TRIBUTARIA E PRIVACY****PAG. 10****COMPENSI DEI DEPUTATI****PAG. 23****FINANZA UNITA**

Anno XX - Numero 8 - Novembre 2008

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC

via Milano, 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)

Tel.: 029516912 Fax: 029516913

Via Bolama, 7 - 20126 Milano

www.fimservice.it -info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante**Redattore:** Danilo Zanelli, Dunia Rahwan**Graphic Designer:** Francesca Sarcina**Stampa:** FAENZA INDUSTRIE GRAFICHE

Via Vittime Civili di Guerra, 35 - 48018 Faenza (RA)

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Prezzo di copertina 6,67 euro più contributo stampa libero

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.9516913

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali.

Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Tel.: 02.9516912 Fax.: 02.9516913

EDITORIALE: OSSERVAZIONI SULLA CRISI ECONOMICA

700 miliardi di dollari. A tanto ammonta, o meglio, ammontava il piano di risanamento del sistema finanziario made in Usa. E quando si scrive Usa, nell'opinione comune, si intende il nostro mondo, la nostra economia, il nostro futuro. La cifra è iperbolica. Per rendere l'idea, una finanziaria di media entità non raggiunge il valore di 30 miliardi di dollari. Fra l'altro, più di un commentatore ha espresso dubbi sui calcoli che avevano portato alla determinazione dell'immane somma. Qualcuno, sconsolato, ha ammesso: "I crediti sono incalcolabili". Come se la casualità, vagamente ispirata al brocardo "melius abundare quam deficere", non fosse da escludere nella determinazione dell'importo necessario per il risanamento.

Abbiamo detto, non a caso, "ammontava", perché il piano è stato bocciato dalla Camera Usa, e con esso è stata bocciata una linea economica, una visione interventista dello stato nell'economia, ed è stata rimarcato il decrescente carisma di Bush, grande sostenitore di questa soluzione. Qualcuno, con ironia (anzi, sarcasmo), ha detto: "Sarebbe questo il capitalismo? Lo stato che versa una marea di soldi nelle casse di chi ha sbagliato, di chi ha messo a repentaglio posti di lavoro con investimenti e manovre rischiose?". Qualcun altro ha scritto che i 700 miliardi sarebbero più utilmente spesi per fronteggiare la dilagante povertà.

E adesso? Il responso sembra inappellabile: voti contrari 228, favorevoli 205.

La Camera americana si è pronunciata. Ma ben sappiamo che un'idea bocciata può essere riproposta sotto altre forme, magari meno appariscenti o spettacolari. Del resto anche in Europa si parla dell'istituzione di un fondo per il salvataggio dell'economia, mentre su tutti aleggia lo spettro, talvolta apertamente evocato, del '29.

Qui, con modestia, vogliamo mettere in evidenza quello che a noi pare un difetto del superfinanziamento proposto da Bush (o meglio, dai suoi fedelissimi suggeritori). C'è qualcosa di stonato nell'idea di finanziare il credito alla fonte, riversando una somma ingente a beneficio degli istituti di credito. In fondo, non sarebbe più logica e razionale, anche in considerazione degli effetti sociali connessi alle scelte di politica economica, un'opzione radicalmente alternativa? Un finanziamento rivolto, non ai creditori, ma ai debitori. In questo modo si sommerebbero due effetti: una doppia boccata d'ossigeno, per creditori e debitori, con effetti positivi su consumi e, in seconda battuta, sull'economia nel suo complesso. Ma il sostegno del consumo, cavallo di battaglia di una riserva indiana di commentatori, evidentemente non piace all'economista "mainstream", il quale forse non considera la possibilità di "circoli virtuosi".

Daniilo Zanelli



AL VIA IL LIBRO UNICO DEL LAVORO



Uffici amministrazione udite: è finita l'era del libro matricola ben separato dal registro d'impresa. Con il decreto del 9 luglio 2008 emanato dal Ministero del Lavoro è stato istituito a tutti gli effetti il libro unico del lavoro, entro il periodo di paga relativo a dicembre 2008. Il succitato decreto ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, meglio conosciuto come "manovra d'estate".

Diverse le novità inserite nel decreto: la più interessante è la possibilità di scegliere, da parte dell'amministrazione, fra la documentazione cartacea e il più maneggevole ed ecologico formato elettronico pdf. E poi, dovendo per legge conservare il libro unico per la durata di 5 anni (nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) presso la sede legale del datore

di lavoro o, alternativamente, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati, in caso di verifiche da parte degli enti preposti sarà possibile esibire la documentazione tramite fax o e-mail.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 9 luglio 2008 - Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori

coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;

Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonche' la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;

Decreta:

Art. 1.

Modalita' di tenuta

1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro puo' essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazio-

ne effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;

b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita' cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritture effettuate.

3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni puo' avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di cio' sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.

Art. 2.

Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati

1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio

1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:

a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;

b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;

c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

Art. 3.

Luogo di tenuta e modalità di esibizione

1. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.

In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

Art. 4.

Elenchi riepilogativi mensili

1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 5.

Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulta dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e